



# LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

GIOVEDI' 5 DICEMBRE 2024

Via Aurelia 114- CERIALE



## LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE - l'importanza PRIMARIA di statuto, prima nota e rendiconto, libro soci e libri dei verbali per potersi difendere in caso di verifica da parte degli organismi di controllo (Ade, Gdf, Siae, ecc.)**



# ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1)

Con il primo argomento andiamo a trattare la parte istituzionale/civilistica che per statuto e per disposizioni normative **OGNI ASSOCIAZIONE** - anche se solo in possesso di codice fiscale - **NON DEVE TRASCURARE !**

Oltre all'atto costitutivo e allo statuto vigente, gli organi di controllo verificano l'esistenza dei LIBRI SOCIALI che ogni associazione deve istituire, facendo riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dallo statuto.

Oltre alle previsioni contenute negli art. 36 e seguenti del codice civile, assume valenza **PRIORITARIA** ciò che hanno concretamente stabilito gli associati, in quanto le disposizioni degli art. 2421 e 2490 del codice civile prevedono l'obbligo dei libri sociali «vidimati» solo per le società di capitali (Spa, Sapa, Srl e per assimilazione le SSDRL), senza preoccuparsi, invece, degli enti aventi natura associativa (che hanno libri senza bollatura né vidimazione).





## ATTIVITA' ISTITUZIONALE (2)

Sono OBBLIGATORI quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto, ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulterà comunque opportuna l'istituzione di un adeguato sistema contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'associazione così come previsto dallo statuto.

In questo modo sarà altresì possibile realizzare una forma di trasparenza nei confronti dei soci dell'associazione, dimostrare l'esistenza stessa dell'associazione e l'esercizio di una attività senza scopo di lucro e per verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale.



E' opportuno riepilogare qui di seguito (e nella slide successiva analizzare) i LIBRI SOCIALI che qualunque associazione, indipendentemente dalle dimensioni, dovrebbe istituire: LIBRO ASSOCIATI, LIBRO VERBALI ASSEMBLEE, LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO, LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE (se previsto ... tralasciamo questo dall'analisi, in quanto richiede maggior tempo a disposizione).



## ATTIVITA' ISTITUZIONALE (3)

**LIBRO SOCI (ASSOCIATI):** da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci (meglio sarebbe chiamarli ASSOCIATI), con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi (nel caso di esclusione è opportuna l'annotazione con la motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione) e così via;

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE:** è il libro necessario per l'annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie. Unitamente all'assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto gestionale (bilancio) deve essere trascritto anche quest'ultimo, così come deve essere dato debito conto delle elezioni e delle risultanze delle votazioni (in quelle elettive);



**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO:** necessario per l'annotazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'associazione, con particolare riguardo a quelle delibere che comportano un impegno organizzativo e/o economico in capo all'associazione (oltre a quelle di routine per l'accettazione di nuovi associati).



## ATTIVITA' ISTITUZIONALE (4)

Come già detto, tutti i libri sociali delle associazioni possono essere utilizzati in **FORMA LIBERA (senza né bollatura, né vidimazione)**, sia come registri manuali che in forma computerizzata.

Quello che accomuna carta e computer è la **NUMERAZIONE delle pagine** (obbligatoria).

Per quanto riguarda i libri più strettamente di tipo CONTABILE, ogni associazione dovrà tenere almeno quella contabilità minima strumentale al fine di rispettare l'adempimento PRIMARIO della **REDAZIONE DEL RENDICONTO economico e finanziario.**



Per poter giungere al traguardo del RENDICONTO, occorre passare dalla tenuta di una PRIMA NOTA CASSA (e BANCA) dove vengono annotati tutti i movimenti in entrata ed in uscita, distinguendo le operazioni in contanti (CASSA) da quelle effettuate movimentando il conto corrente bancario o postale. In pratica queste ultime dovranno trovare riscontro negli estratti conti (banca, posta, carta di credito, ecc.).



## ATTIVITA' ISTITUZIONALE (5)

IL RENDICONTO GESTIONALE (o economico/finanziario che dir si voglia) deve prevedere:

- una **SITUAZIONE ECONOMICA (PROVENTI ed ONERI)**;
- una **SITUAZIONE PATRIMONIALE (ATTIVITA' E PASSIVITA')**, che possa rendere edotti sia gli associati che i terzi (ad es.: enti pubblici, istituti di credito, organi federali, ecc.) delle disponibilità finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché delle esposizioni debitorie dell'associazione.

Inoltre riveste particolare importanza l'analisi delle rendicontazioni contabili con una netta distinzione tra il **BILANCIO CONSUNTIVO**, che racchiude nella situazione patrimoniale ed economica l'andamento della gestione sociale, ed il **BILANCIO PREVENTIVO**, che fissa gli obiettivi per adempiere agli scopi sociali.

Lo **STATUTO** dell'associazione (che è la nostra legge) può prevedere o meno l'obbligo del **BILANCIO PREVENTIVO**, anche se in una corretta programmazione sarebbe opportuno predisporlo e farlo approvare all'assemblea degli associati.





# LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

## ADEGUAMENTI





# LE MODIFICHE STATUTARIE

La Riforma dello sport, in particolare il D.Lgs. 36/2021, ha previsto l'obbligo per i Sodalizi sportivi di adeguare gli statuti alle previsioni introdotte dal decreto in menzione.

Il termine entro il quale dovevano essere aggiornati gli statuti, al fine di renderli conformi alle previsioni di cui al Decreto in menzione, era il 30.06.2024.

Qualora venisse rilevata la mancata conformità dello statuto alla normativa richiamata oltre tale termine, è prevista l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) o la cancellazione del Sodalizio sportivo iscritto in precedenza.

Fino a tale data era stata prevista l'esenzione dall'imposta di registro per la revisione degli statuti, laddove l'intervento sia finalizzato all'adeguamento del documento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2021.

**Sanzione**

**inammissibilità della richiesta di iscrizione al RASD o cancellazione della ASD/SSD già iscritta**





## MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE SPORTIVI (MOG SPORTIVI)

Il D.Lgs. 39/2021 prevede che Associazioni e Società sportive debbano dotarsi di un “Modello Organizzativo di Gestione e controllo dell’attività sportiva nonché Codici di condotta”, finalizzati alla tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Tali Modelli dovranno essere conformi alle Linee guida emanate a tal fine da FSN/DSA/EPS.

Ogni Associazione/Società sportiva dovrà far riferimento alle Linee guida emanate dal proprio Organismo affiliante e, qualora affiliata a più Organismi, potrà applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti affiliazione dandone comunicazione a entrambi.

Il termine entro il quale le Associazioni/Società sportive dovranno dotarsi di tali Modelli era il 31.08.2024 (ovvero un anno dalla pubblicazione delle Linee guida da parte del proprio Organismo affiliante).

**Sanzione**

**sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS di riferimento (oltre a profili di responsabilità civile e penale)**





## RESPONSABILE PROTEZIONE MINORI

La Riforma dello sport, in particolare il D.Lgs. 36/2021, ha previsto un ulteriore obbligo per le Associazioni/Società sportive in tema di lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza sui minori e protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi, ovvero l'obbligo di introdurre all'interno delle proprie strutture una nuova figura denominata "Responsabile della protezione dei minori".

Per quanto concerne i criteri di nomina e le funzioni che dovrà avere tale figura sarà necessario fare riferimento, oltre alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021, anche a quanto stabilito in merito dal proprio Organismo affiliante.

In seguito alla designazione, ciascun Sodalizio sarà obbligato a comunicare la nomina del Responsabile all'Organismo affiliante di appartenenza.

Il termine entro il quale le Associazioni/Società sportive dovranno provvedere alla nomina del Responsabile è il 31.12.2024.

### Sanzione

Le Associazioni/Società sportive, che non si adegueranno alle previsioni sopra riportate nei termini indicati, saranno soggette alle sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS di riferimento.





# IL CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA (1)

IL CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA ritorna alla luce con effetto dal 1° luglio 2023, con la partenza della riforma dello sport e con il concetto di LAVORATORE SPORTIVO.

in attuazione della Legge n. 96 del 2013, viene emanato il Decreto Legislativo n. 39/2014, in vigore dal 6/4/2014 (Direttiva Europea n. 2011/93/EU), e in particolare l'art. 2 dispone che: “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne ... deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ...”.

Il certificato ha una validità di 6 mesi (anche se lo chiedesse il lavoratore) ma se il rapporto di lavoro avesse una durata maggiore non sarebbe necessario richiederne un altro trascorsi i 6 mesi, mentre qualora si dovesse interrompere il rapporto per riprenderlo nuovamente in seguito, allora occorrerà richiederne uno nuovo prima di iniziare (Min. Giustizia nota del 3/4/2014 - Min. Lavoro nota del 15/9/2014).



## IL CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA (2)

Il CONI, con circolare 4/4/2014 aveva circoscritto l'obbligo di presentazione del certificato antipedofilia solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro e non anche ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato, intendendo per tale anche chi percepiva i noti compensi art. 67, comma 1, lettera m) TUIR.

Alcune circolari ministeriali avevano chiarito che l'obbligo è esteso ai co.co.co. ed ai professionisti con partita Iva, mentre veniva escluso per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, così come per le utenze indifferenziate rivolte ad adulti e minori.

In seguito a richiesta di chiarimenti, il Ministero aveva precisato altresì che era possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), resa dal lavoratore (sportivo) al datore di lavoro (ASD/SSD) solo per iniziare l'attività nell'attesa del certificato.



## IL CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA (3)

Chiunque può richiedere all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica il certificato con i propri dati, ma in relazione a questo certificato specifico è stata prevista la possibilità di una richiesta diretta da parte del datore di lavoro (ASD/SSD), senza necessità di delega o procura, con il pagamento dei soli diritti (€ 3,92 se non lo si richiede con urgenza, € 7,84 con procedura di urgenza).

La richiesta può essere fatta sul sito del Ministero della Giustizia, dove sono disponibili il modulo per la richiesta e il modulo per la delega alla presentazione della domanda e al ritiro del certificato (l'ASD/SSd deve segnalare al momento della richiesta di essere esente da imposta di bollo (art. 27-bis, allegato D, DPR 642/72, per effetto dell'art. 1, comma 646, legge 30/12/2018 n. 145).

→ PS: le sanzioni ve le diciamo ... così magari possono essere di stimolo a non dormirci sopra: in caso di omissione si applica la sanzione pecuniaria da 10mila a 15mila euro!



# LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

**REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA'  
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RASD)**



## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RASD)

**RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI:** Articolo 10, 1° comma, D.Lgs. n. 36/2021 - «le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva».  
→ in precedenza tale ruolo era riservato al CONI.

**CERTIFICAZIONE DELLA EFFETTIVA NATURA DILETTANTISTICA:** Articolo 10, 2° comma, D.Lgs. n. 36/2021 - «la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte».

→ **Il REGISTRO, istituito presso il DIPARTIMENTO PER LO SPORT, è entrato in funzione in data 31 agosto 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs 39/2021**







## RUOLO DI SPORT E SALUTE Spa

**GESTIONE DEL REGISTRO:** Articolo 10, 3° comma, D.Lgs. n. 36/2021 - «il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva».

→ Sport e Salute S.p.A. oltre a gestire il registro, svolge **FUNZIONI ISPETTIVE.**

**IN CASO DI VIOLAZIONI ED IRREGOLARITA':** Articolo 10, 4° comma, D.Lgs. n. 36/2021 - «in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a 20 giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.».





## LA STRUTTURA DEL RASD

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (abbrev. in **RASD**) è tenuto con **MODALITA' TELEMATICHE** sul sito web [www.registro.sportosalute.eu](http://www.registro.sportosalute.eu) ed organizzato in due sezioni: la sezione pubblica (accessibile a tutti) e la sezione privata, il cui accesso è riservato con username e password alle Fsn/Dsa/Eps affilianti e alla Asd/SSd/Ets affiliata (che può vedere solo i propri dati). Avranno accesso anche Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Inps, Inail ed altre istituzioni pubbliche.

→ Le Asd/SSd/Ets facenti capo al **CIP** sono iscritti in sezione speciale.

**CHI SI PUO' ISCRIVERE NEL RASD:** Articolo 6, 1° comma, D.Lgs. n. 36/2021 - «gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e segg. Codice civile;
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) Società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

Possono essere iscritti gli ENTI DEL TERZO SETTORE, ricorrendo i presupposti.





## ISCRIZIONE AL RASD (1)

L'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (abbrev. in **RASD**) è effettuata al Dipartimento per lo Sport dall'Asd/Ssd/Ets sportiva per il tramite della propria Fsn/Dsa/Eps affiliante. Con l'iscrizione al RASD l'organismo sportivo ottiene la **CERTIFICAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**.

→ La Fsn/Dsa/Eps affiliante deve inserire nel Registro ogni variazione successiva alla registrazione o richiedere direttamente all'Asd/Ssd/Etss di provvedere direttamente all'integrazione dei dati variati.

**Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:** ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita iva; atto costitutivo e statuto; dati inerenti sede legale e recapiti; data dello statuto sociale vigente; oggetto sociale e attività sportive, didattiche e formative; composizione e durata del legale rappresentante e degli amministratori; dati dei tesserati.

→ Per la domanda deve essere utilizzato il modello allegato 1 del Regolamento da trasmettersi esclusivamente per via telematica sul sito [www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu).





## ISCRIZIONE AL RASD (2)

L'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (abbrev. in RASD) prevede anche due casistiche particolari:

- la richiesta da parte di una Asd/Ssd per un'attività che non rientra tra quelle riconosciute da CONI: il RASD può verificare se tale attività possa considerarsi comunque di **NATURA SPORTIVA** ed in tal caso includere l'attività dichiarata nell'elenco delle discipline sportive praticate (anziché rigettarla);

- la richiesta di un ente che svolge una **DISCIPLINA SPORTIVA** «riconosciuta dal Coni» ma che non risulti affiliato ad una Fsn/Dsa/Eps: se l'ente sportivo possiede i requisiti articolo 5, comma 1, del Regolamento del RASD, presenta tutta la documentazione necessaria (articolo 6, comma 1, lett. A ... g) e sussistono tutte le condizioni di legge, il Dipartimento sport procede all'iscrizione al RASD.

→ In ogni caso la presentazione della domanda e della documentazione deve avvenire on-line.

→ In All. alle istruzioni del RASD, l'elenco dei codici delle discipline sportive.





## LA PERSONALITA' GIURIDICA NEL RASD

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (abbrev. in **RASD**), dal 5 febbraio 2024 attraverso la procedura NOTARTEL, recepisce l'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 per la richiesta di personalità giuridica da parte delle Asd, in apposita sezione, con la nuova procedura «semplificata».

→ L'eventuale riconoscimento Dpr 361/2000 (regione/prefettura) viene sospeso

**Il D.Lgs. n. 120/2023** ha determinato in **10.000 euro il PATRIMONIO MINIMO** per il conseguimento della personalità giuridica quale somma liquida e disponibile per le associazioni di nuova costituzione; per quelle già esistenti, invece, occorre una **RELAZIONE DI STIMA «giurata» da un revisore legale** o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto. La relazione di stima può essere sostituita da una **SITUAZIONE PATRIMONIALE predisposta dall'organo amministrativo, a condizione che l'organo di controllo o un REVISORE** anche esterno ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto.

→ **Il NOTAIO rogante deposita l'atto e gli allegati entro 20 giorni nel RASD.**





## LA PERSONALITA' GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per le associazioni può essere acquisito con il Dpr 361/2000, che all'art. 1 prevede che, previa verifica, da parte della Prefettura (per le associazioni di interesse nazionale) o della Regione (per quelle con attività regionale), attraverso l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

→ E' una procedura che viene rimessa alla **DISCREZIONALITA'** di Prefett./Regioni

*Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), all'articolo 22* ha previsto per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e in generale per associazioni e fondazioni del Terzo Settore la possibilità di ottenere la personalità giuridica, in deroga alle disposizioni del Dpr 361/2000, con l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

→ Il riconoscimento nel RASD e nel RUNTS è acquisito in base al possesso di requisiti stabiliti dalle rispettive leggi e non è più dato in modo «discrezionale».





## LA PERSONALITA' GIURIDICA ACQUISITA PRECEDENTEMENTE

Come già detto nella slide precedente, il riconoscimento ex Dpr 361/2000 viene sospeso dal comma 1-ter dell'articolo 14 D.Lgs. n. 39/2021 finché si avrà l'iscrizione con personalità giuridica nel RASD. Il RASD comunica l'avvenuta iscrizione (o eventuale successiva cancellazione) entro 15 giorni alla Prefettura o alla Regione competente.

→ L'eventuale riconoscimento Dpr 361/2000 (regione o prefettura) è sospeso.

*Le ASD che fossero già in possesso di personalità giuridica con iscrizione al RUNTS* vengono disciplinate dal comma 1-quater del D.Lgs. N. 39/2021, che stabilisce l'efficacia di entrambe le iscrizioni, ma prevede che l'eventuale cancellazione dal RUNTS determina d'ufficio la cancellazione dell'efficacia della personalità giuridica nel RASD. Il RUNTS comunica ogni variazione anche al RASD (in questi casi di iscrizione contemporanea ai due enti di soggetti dotati di personalità giuridica).

→ Non si comprende la logica di tale cancellazione d'ufficio.





## LE MASSIME N. 16 E 17 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Premesso che la **verifica del PATRIMONIO MINIMO**, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2021, deve essere fatta anche per le Asd che erano già dotate di personalità giuridica (Dpr 361/2000 o art. 22 Cts), le due massime del Notariato di Milano introducono la possibilità di verificare la sussistenza del patrimonio minimo (Asd già operative) sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati a una data non anteriore a 120 giorni rispetto alla delibera di iscrizione al RASD.

→ Necessita un RENDICONTO economico-finanziario, approvato dall'assemblea da cui emerge un PATRIMONIO MINIMO di almeno 10mila euro, con una relazione dell'organo di controllo o del revisore legale (anche esterno), iscritti all'apposito albo, che ne attesti la corretta compilazione.

La massima n. 16 - Commissione Terzo Settore - del 6 dicembre 2023, da ultimo precisa che il termine di 120 giorni per la relazione del revisore legale potrà estendersi a 180 giorni, qualora detti documenti siano rappresentati dal bilancio dell'ultimo esercizio.

→ Per gli atti fatti entro il 28/6/2024 vale il bilancio al 31/12/2023.







## LA PERSONALITA' GIURIDICA: PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL RASD

Il Notaio rogante l'atto costitutivo o il verbale di assemblea straordinaria dell'Asd che intende acquisire la personalità giuridica deve depositare presso il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni per la costituzione, la natura dilettantistica dell'Asd, nonché il PATRIMONIO MINIMO, l'atto da lui redatto **nel termine di 20 giorni presso il RASD (procedura NOTARTEL)**, nonché effettuare la comunicazione alla/e Fsn/Dsa/Eps, a cui l'associazione è regolarmente affiliata.

→ Il Notaio presenta **L'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA** al RASD.

**In caso di esito negativo,** è prevista nel termine di 30 giorni una comunicazione formale da parte del Notaio agli amministratori, i quali, entro i successivi 30 giorni, possono rivolgere domanda al RASD di disporre l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede non chiede di integrare la documentazione, la domanda si intende negata.

→ **Il RASD, se non risponde entro 60 gg, l'istanza si intende negata.**





## LA PERSONALITA' GIURIDICA: IL PATRIMONIO VIGILATO

L'articolo 14, comma 3-quater dispone che se il patrimonio minimo di 10mila euro risulta «diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO MINIMO oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento».

→ Il Patrimonio deve essere annualmente VIGILATO e ricostituito al valore minimo.

In caso di esito negativo, è prevista nel termine di 30 giorni una comunicazione formale da parte del Notaio agli amministratori, i quali, entro i successivi 30 giorni, possono rivolgere domanda al RASD di disporre l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione, la domanda si intende negata.

→ Il RASD, se non risponde entro 60 gg, la domanda si intende negata.





# LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

## IL LAVORO SPORTIVO



## L'ARTICOLO 67, COMMA 1, LETT. M) TUIR in vigore fino al 30 giugno 2023

Costituiscono REDDITI DIVERSI, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente ... «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ... erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, dagli Enti di promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

→ Non assoggettati a ritenute fiscali fino a 10mila euro annui (oltre 23% + add.li a tit.imposta e acc.)

→ Tale articolo viene abrogato definitivamente alle ore 23.59 del 30 giugno 2023 (principio di cassa).


Numerosi contenziosi si sono sviluppati soprattutto in tema previdenziale, per effetto dell'eccessivo utilizzo di tale strumento, anche per situazioni «extra-sportive». Tanto che l'art. 35 del D.Lgs. n. 36/21 prevede che «non si dà luogo a recupero contributivo» per i rapporti «inquadri».





## CHI E' IL LAVORATORE SPORTIVO dal 1° luglio 2023

L'art. 25 del D.Lgs. N. 36/2021 definisce «LAVORATORE SPORTIVO»: «l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara (7) che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo». Il «correttivo» va ad integrare all'elencazione di cui sopra: OGNI ALTRO TESSERATO che svolge verso un corrispettivo le MANSIONI rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.  
→ In data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il Dpcm-mansionario che disciplina l'8^ figura.



NON SONO LAVORATORI SPORTIVI, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. medico, psicologo dello sport, fisiatra, ecc.). Non lo sono altresì: la donna delle pulizie, il manutentore, il barista il custode (così come non lo erano prima del 1/7, in pratica non lo sono mai stati).



# IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Il lavoro sportivo si presume oggetto di CONTRATTO DI NATURA AUTONOMA, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i seguenti requisiti:

- La durata delle prestazioni oggetto del contratto non supera 24 ore settimanali (escluso gare di campionati, manifestazioni sportive); Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo (sotto l'egida di Fsn/Dsa/Eps sportiva);
- L'onere della prova passa all'Asd in caso di superamento di tale limite, fatta salva la certificazione dei contratti (dalla Commissione di Certificazione).



I dati devono essere comunicati al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) anziché al Centro per l'Impiego; il libro unico del lavoro sarà gestito direttamente nel RASD e non vi è obbligo di istituire i cedolini paga per importi fino a 15.000 euro. Gli adempimenti dei mesi da LUGLIO a NOVEMBRE 2023 potevano essere effettuati sul RASD entro il 30/12/2023;

- a regime entro il 30 del mese successivo: dicembre 2023 entro il 30/1/2024 - gennaio 2024 entro il 29/2/2024 - febbraio 2024 entro il 30/3/24.



## LE CO.CO.CO. SPORTIVE: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (1)

Passiamo ora ad esaminare le CO.CO.CO. SPORTIVE (inferiori a 24 ore settimanali), che costituiscono «redditi assimilati al lavoro dipendente», mentre i compensi dei titolari di PARTITA IVA sono da considerarsi «redditi Lav. Autonomo»

Per quanto attiene ai CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, occorre iscrivere il lavoratore sportivo alla **GESTIONE SEPARATA INPS** (art. 2, comma 26, legge 335 del 8/8/1995), per la parte che eccede i 5.000,00 euro (in esenzione totale) e fino al massimale di €119.650,00 (2024, annualmente rivalutato).

**Aliquota INPS Gestione separata IVS: 25%**, su un imponibile previdenziale che per i primi 4,5 anni (fino al 31/12/2027) è ridotto alla metà (e conseguentemente le prestazioni pensionistiche vengono riconosciute per gli importi versati). Il minimale per avere un anno di contribuzione è fissato attualmente (2024) in 18.415,00 euro. Se si versa su 5.000 euro (15.000-5000 di esenzione-5000 di riduzione) si ha la copertura di 3,07 mensilità (4 anni per farne uno di contribuzione).

→ **Per ottenere la pensione di vecchiaia Gest.Sep.: 20 anni di contr. e 67 anni di età.**





## LE CO.CO.CO. SPORTIVE: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (2)

L'aliquota INPS Gestione separata IVS scende al 24% per chi è già iscritto ad altre forme obbligatorie (viene meno l'aliquota aggiuntiva del contributo assistenziale) ed anche per questa viene prevista la riduzione al 50% per i primi 4 anni e mezzo (fino al 31/12/2027).

All'aliquota INPS Gestione separata IVS occorre aggiungere, senza riduzioni, il versamento dei contributi minori (maternità, assegno unico, malattia, degenza ospedaliera, ecc.) che è fissato all'aliquota del 2,03% (da non calcolare quando il lavoratore è già iscritto ad altre forme obbligatorie).

→ 2/3 del contributo a carico del committente, 1/3 a carico del lavoratore sportivo.

euro. Se si versa su 5.000 euro (15.000-5000 di esenzione-5000 di riduzione) si ha la copertura di 3,07 mensilità (4 anni per farne uno di contribuzione).







## LE TARIFFE MINIME E MASSIME PER I CO.CO.CO. SPORTIVI

Un argomento di attualità e di particolare interesse è rappresentato dalla pubblicazione del nuovo CCNL per i lavoratori sportivi (pubblicato il 12 gennaio 2024) che fissa valori minimi e valori massimi di paga così come i lavoratori subordinati, indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Il CCNL lavoratori sportivi riconosce (a compensazione della mancata remunerazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto, ecc.) l'applicazione della maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione minima dei lav. subordinati.

→ Tabella compensi minimi e massimi:  
→

livelli	Retrib. 2024	Minimi/h	Massimi/h
Quadri	€ 1.943,93	€ 14,05	€ 19,66
I	€ 1.856,08	€ 13,41	€ 18,78
II	€ 1.686,04	€ 12,18	€ 17,06
III	€ 1.527,36	€ 11,04	€ 15,45
IV	€ 1.406,82	€ 10,16	€ 14,23
V	€ 1.319,18	€ 9,53	€ 13,34
VI	€ 1.247,94	€ 9,02	€ 12,62





# I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività **in qualità di volontari** per ASD/SSD, Fsn, Dsa, Eps, Cip, Coni Sport & salute, alle seguenti condizioni:

- Fuori dall'orario di lavoro;
- Fatti salvi gli obblighi di servizio;
- Previa **COMUNICAZIONE** all'amministrazione di appartenenza (ora vale anche per i co.co.co. Fino a 5.000 euro annui).

Se l'attività del dipendente pubblico viene **RETRIBUITA dietro corrispettivo (ora oltre 5.000 euro annui)**, fermo restando che deve essere fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, **occorre richiedere una AUTORIZZAZIONE** che potrà essere soggetta al cd. Silenzio-Assenso di 30 giorni (quest'ultima soluzione è introdotta dal «correttivo»).

La sanzione per la mancata richiesta di autorizzazione è severa: «se il soggetto conferente l'incarico senza autorizzazione è un ente pubblico o privato, si applica una **sanzione pecuniaria pari all'entità degli emolumenti corrisposti al dipendente pubblico (art. 53, c 9, D.p.r. n. 3/1957)**».





## LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO- GESTIONALI dal 1° luglio 2023

E' ancora possibile attivare contratti di collaborazione amministrativo-gestionale ma occorre precisare che **NON SI TRATTA DI LAVORO SPORTIVO**: gli adempimenti sono gli stessi delle COLLABORAZIONI ORDINARIE (iscrizione al centro per l'impiego, busta paga, inail, sicurezza lavoro, ecc.)

→ **Ma ci si può avvalere di alcune agevolazioni fiscali e previdenziali (art. 37, D.Lgs. n. 36/2021)**

Il riferimento rimane alla circolare n. 21/E - Agenzia Entrate - del 22/4/2003: «rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, i compiti tipici di segreteria di una società o associazione sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti».

- Non è necessario che il percipiente sia un tesserato dell'Asd/Ssd/Ets sportivo;
- Occorre la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego e l'iscr. INAIL;
- **L'uniemens deve essere fatto sul canale ordinario, così come la compil.d.LUL.**






# IL LAVORO OCCASIONALE

Le prestazioni occasionali sono disciplinate dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (cd. PrestO) e dall'art. 2222 del codice civile (lavoratori autonomi occasionali). Entrambe le figure sembrano essere richiamate dalla normativa vigente (circolare INPS n. 88/2023 e INAIL n. 46/2023).

Mentre per i PrestO occorre dotarsi dei c.d. voucher (e seguire la specifica normativa), per i lavoratori autonomi occasionali occorre mantenersi al di sotto del limite di 5.000 euro ed assoggettare l'importo alla ritenuta d'acconto del 20% (che poi andrà certificata entro il 16/3 dell'anno successivo ed il percipiente avrà l'onere di indicare tale reddito nella propria dichiarazione dei redditi).


- 
- Alcuni autori ritengono di poter utilizzare le agevolazioni del lavoro sportivo anche per le prestazioni occasionali (a condizione che i percipienti abbiano titolo per percepire tali compensi in qualità di «lavoratori sportivi seppur occasionali»).
  - A tal proposito esistono due codici nella CU/2024 (codice N2 e N3) che sembrano poter avvalere tale tesi (noi prudenzialmente attendiamo un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate).



# LA SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 33, comma 1: «per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai LAVORATORI SPORTIVI si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente (D.Lgs. N. 81/2008)»

→ Il d.Lgs. 120/2023 prevede che «ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro, si applicano le disposizioni art. 21, c. 2 del D.lgs. 81/2008, vale a dire che vengono meno gli adempimenti per la sicurezza.



Qualora oltre a posizioni inferiori a 5.000 euro, ci si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo (es. istruttore con partita iva), rimane l'esenzione dagli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro, in quanto i professionisti titolari di partita iva non sono soggetti agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro.



## L'ISTRUTTORE SPORTIVO CON P.IVA

Oltre che come co.co.co. sportivo sopra analizzato, il «LAVORATORE SPORTIVO» può svolgere la propria attività come lavoratore autonomo, svolgendo l'attività con partita IVA nell'ambito dell'articolo 53, comma 2, TUIR, tipologia caratterizzata da autonomia (senza vincolo di subordinazione) e professionalità, con le specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali del D.Lgs, n. 36/2021:

- Esonero fiscale fino a 15.000 euro (eccedenza a tassaz. forfettaria fino a 85.000 euro, salvo eccezioni)
- Esonero previdenziale fino a 5.000 euro (Gestione separata Inps - eccedenza a tassazione 24% o 25% con aliquota ridotta al 50% fino al 31/12/2027), con aggiunta aliquota 1,23% (oltre i 5.000 euro).

Il professionista ha facoltà di addebitare in fattura la rivalsa 4% (che va a tassazione come compenso). L'onere contributivo è a carico del professionista, che dovrà versare sia l'Inps gestione separata (articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 n. 335) che le imposte sui redditi (modello redditi PF) con modelli F24 con le scadenze della dichiarazione dei redditi (saldi e acconti).

- In regime forfettario aliquota sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività).





# LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

## I VOLONTARI



## IL VOLONTARIO SPORTIVO (1)

L'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 dispone che le ASD/SSD (ma anche Fsn, Dsa, Eps, Cip, Coni, Sport & salute) «possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali». Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di LAVORO con lo stesso ente.

**Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.** Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di RESIDENZA. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.



Il d.Lgs. n. 120/2023 prevede che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di **AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445/2000 - art. 45) nel limite di 150 euro mensili** e purché vi sia la delibera del Consiglio Direttivo. Con l'autocertificazione sono ammesse anche le spese sostenute nell'ambito comunale. **NORMA IN VIGORE FINO AL 31/5/2024.**





## IL VOLONTARIO SPORTIVO (2)

Come detto, il volontario presta GRATUITAMENTE la propria opera a favore della Asd/Ssd e vi è assoluta INCOMPATIBILITA' del volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con la stessa.

Di recente (febbraio 2024) - attraverso due comunicazioni del Ministro Abodi e del Presidente del Coni Malagò - viene confermato che ricoprire una carica a titolo gratuito permette lo svolgimento di attività lavorativa remunerata nella medesima Asd/Ssd (era inizialmente previsto nella bozza D.Lgs. 120/2023 art. 8-ter). Infatti la nota precisa che «i membri del Consiglio Direttivo, poi svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall'assemblea dei soci, non rientrano nella categoria di volontari e, pertanto, non si ravvisano in tali casi le incompatibilità di cui all'articolo 29, c. 3, del D.Lgs. 28/2/2021, n. 36».



L'Articolo 29, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che «gli enti dilettantistici che si avvalgono di VOLONTARI devono assicurarli per la RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI. Si applica l'articolo 18, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (è una norma del Codice del Terzo Settore, ma si limita a prevedere solo l'obbligo di assicurazione RC e non anche malattia e infortuni, previste invece per Aps, OdV, Ets; non viene previsto per Asd/Ssd l'obbligo del registro dei volontari).



## IL VOLONTARIO SPORTIVO (3) - focus sui «RIMBORSI SPESE FORFETTARI»

Dal 1° giugno 2024 è entrato in vigore in cd. “Decreto Sport” (D.L. 31/5/2024 n. 71) che introduce, o meglio modifica, il rimborso spese per i volontari sportivi, che diventano (o meglio, dovrebbero diventare) forfettari fino a 400,00 €/mese ... nel rispetto di determinate condizioni e adempimenti da mettere in pratica. Ma la decorrenza, a questo punto, non è immediata dall’entrata in vigore del decreto legge, se bisogna rispettare dei paletti! Vediamo quali sono:

- la prestazione di volontariato deve essere resa in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a.;
- occorre che vi sia una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso “forfettario” (per cui senza che lo stesso sia commisurato alle spese effettivamente sostenute e senza che vengano documentate analiticamente).

Questo “secondo” paletto è quello che fa slittare la decorrenza della norma, in quanto occorre attendere che l’organismo affiliante (Fsn/Dsa/Eps a cui l’Asd/Ssd è affiliata) che emetta la citata “delibera” (sarebbe troppo semplice che questa fosse emessa dal Consiglio Direttivo dell’Asd o dall’AU o CdA della SSDRL!).





## IL CARICAMENTO SUL RASD DEI VOLONTARI SPORTIVI (1)

Dal 14 novembre 2024 è attiva, all'interno del RASD (Registro attività sportive dilettantistiche), la funzione per comunicare i dati dei volontari che hanno percepito rimborsi per la propria collaborazione con l'ASD o SSD, come previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021.

La nuova formulazione del citato art. 29 è stata introdotta, con decorrenza dal 01/06/2024, per effetto dell'articolo 2, comma 3, D.L. 71/2024, che prevede la comunicazione attraverso l'apposita sezione del RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni dei volontari che hanno percepito rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di **“400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”**.

Le Fsn/Dsa/Eps hanno quasi tutte preso le necessarie delibere con le indicazioni per ottenere il rimborso forfettario delle spese e il Dipartimento dello sport il 14 u.s. ha attivato il nuovo modulo “volontari” all'interno della sezione “LAVORO SPORTIVO” nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).





## IL CARICAMENTO SUL RASD DEI VOLONTARI SPORTIVI (2)

Gli enti eroganti **devono comunicare i nominativi dei volontari sportivi** che percepiscono RIMBORSI FORFETTARI e l'importo corrisposto sul RASD, nell'apposita sezione "VOLONTARI", entro la fine del mese successivo al trimestre: **ottobre/novembre/dicembre 2024 entro il 30 gennaio 2025.**

**IL VOLONTARIO non deve essere necessariamente tesserato.** Nel caso in cui sia invece tesserato, il RASD riporterà tutti i dati già presenti nella piattaforma. In caso di cittadino straniero, senza codice fiscale italiano, occorre inserire una serie di informazioni: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità.

### Viene poi richiesto:

- l'Organismo sportivo o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo (Fsn/Dsa/Eps, anche paralimpici, Coni, Cip, società Sport e Salute Spa);
- il codice identificativo dell'attività svolta dal volontario;
- la data di corresponsione del rimborso forfettario;
- l'importo del rimborso forfettario erogato per l'attività indicata (nel limite di 400 euro mensili).

Una volta digitato il tasto "verifica" ed il successivo tasto verde "salva" viene effettuato l'inserimento. I dati possono essere modificati o cancellati entro 60 giorni.





# LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

## I PREMI



## IL MUTATO REGIME FISCALE DEI PREMI

Gli trattamenti fiscali dei PREMI è variato per effetto dell'art. 36, comma 6-quater; mentre con l'art. 67, comma 1, lett. M) TUIR erano assimilati a compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari, i PREMI ai propri tesserati in qualità di atleti o tecnici che operano nell'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali e internazionali, non vengono considerati proventi da lavoro sportivo, NON SI CUMULANO CON ALTRI REDDITI e

→ Sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo d'imposta (codice tributo 1047, da versare entro il giorno 16 del mese successivo con modello F24 ... che dovrà essere indicata anche nel modello 770).

L'Asd/Ssd ha facoltà di applicare o meno la rivalsa della ritenuta al percipiente, con trattenuta o meno sul valore del premio (se in natura, il valore del premio viene calcolato sul valore commerciale del bene). I premi possono essere corrisposti, sempre con riferimento alla ricompensa per il risultato ottenuto, anche a volontari e dipendenti pubblici.



## I PREMI SPORTIVI dal 1/3 al 31/12/2024

I PREMI SPORTIVI dal 1 marzo al 31 dicembre 2024 non vengono tassati se erogati a tesserati (atleti e tecnici) fino ad un massimo di 300 euro annui. Se viene superato tale importo, si applica la ritenuta del 20% sull'intero importo (nuovo comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, articolo 36).

Anche per i premi, così come per i compensi sportivi, occorre che il percettore del premio rilasci una autocertificazione attestante la spettanza o meno dell'esenzione da ritenuta.

Altra novità del Milleproroghe è la proroga al 31/3/2024 per le comunicazioni al RASD per quanto concerne i DIRETTORI DI GARA (e soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento manifest. sport.).

Proroga al 30/6/2024 (era fissato al 31/12/2023) per l'esercizio del diritto di opzione (Inps/Spid) per il mantenimento dell'ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE FPLD (ex-Enpals). In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori sportivi precedentemente iscritti ad Ex-Enpals passano all'Inps Gestione Separata, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2021.



# LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

## IL FISCO E LO SPORT





# IL FISCO E LO SPORT (1)

Entriamo nel mondo FISCOSPORTIVO dalla legge n. 398 del 16/12/1991 che coinvolge - per opzione - sia le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che le pro-loco e gli altri enti no profit di cui alla legge n. 66/1991, a condizione che abbiano conseguito nel precedente periodo d'imposta (o che prevedano di realizzare, per nuovi soggetti d'imposta) proventi «commerciali» non superiori a 400.000 € (il limite era di € 250.000 fino al 31/12/2016).

Vediamo nelle prossime slide in cosa consiste il REGIME FORFETARIO «398», non prima di precisare che la circolare Agenzia Entrate n. 18 del 1/8/2018 ha circoscritto (o meglio puntualizzato) l'agevolazione nella previsione dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 544/1999, ovvero che possono essere assoggettati al regime forfetario tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali «CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI». Qualcuno dirà: ma lo è sempre stato!

Peccato che in 33 anni questo criterio si è allargato a dismisura e che l'Agenzia delle Entrate ha voluto mettere dei paletti più duraturi (la circolare), tra cui - vedremo tra poco - quello delle attività che non rientrano nelle discipline CONI (elenco di recente modificato dal Dpcm del RASD).





# IL FISCO E LO SPORT (2)

Il comma 5 dell'art. 2 della legge 398/91 stabilisce che il **REDDITO IMPONIBILE** delle associazioni (ASD) e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (SSDRL) che hanno optato per il regime agevolativo previsto dalla legge 398/91, viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, il **coefficiente di redditività nella misura del 3%**, ed aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali e dei **ricavi derivanti da proventi non connessi all'attività istituzionale.**

Per le **ASD** solo i redditi realizzati nello svolgimento di attività commerciali sono qualificati come reddito d'impresa, mentre per le **SSDrl** ogni tipo di reddito prodotto sarà qualificato come un reddito d'impresa, a prescindere se sia o meno realizzato nello svolgimento di una attività commerciale.

L'unica eccezione è costituita dai redditi prodotti ai sensi dell'art. 148, c. 3 Tuir e art. 25 L. 133/99; ne consegue che, ad esempio, i **contributi erogati da enti pubblici** per le ASD rientrano nell'art. 148, c. 3 Tuir, mentre per le SSDrl sono **ricavi da assoggettare a tassazione.**





# IL FISCO E LO SPORT (3)

Ai fini IVA, la circolare 18/2018 dell'Agenzia delle Entrate conferma la previsione dell'art. 9, comma 1, DPR 544/1999, ovvero che possono essere assoggettati al REGIME FORFERARIO tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali «connesse agli scopi istituzionali».

Vi rientrano quelli funzionali all'attività sportivo-dilettantistica per la quale l'organismo è iscritto al REGISTRO CONI (ora RAS); a titolo esemplificativo: somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva; vendita di materiali sportivi; gadget pubblicitari; sponsorizzazioni; cene sociali (in caso di raccolta fondi); lotterie; ecc.

Si considerano nel novero della «398» solo i proventi direttamente riconducibili all'attività sportivo-dilettantistica (ove per tale non si intende solo l'attività svolta in occasione di gare, ma anche quella di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell'ASD e delle SSDrl.





# IL FISCO E LO SPORT (4)

Sono escluse dalla «398» e pertanto vanno a tassazione piena e a iva ordinaria:

- l'attività di ristorazione estranea al punto di ristoro a favore di soci e tesserati (es. : ristorazione svolta con organizzazione d'impresa - cuochi, camerieri, ecc. - «volta a porre in atto una concorrenza sul mercato ad altre strutture commerciali i cui proventi non possono essere fatti rientrare nel regime agevolativo»);
- l'attività di massaggi fine a se stessa (e non a fini di assistenza dello sportivo);
- Ecc.

Per definire GLI SCOPI TIPICI dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo (sia per le ASD che per le SSDrl), l'Agenzia delle Entrate pone due condizioni da rispettare:

- Le attività sportive, nell'eccezione sopra indicata, devono essere quelle determinate dall'Organismo affiliante (FSN, DSA, EPS);
- NON SONO RICONOSCIUTE le attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sconosciute dal CONI.





# IL FISCO E LO SPORT (5)

Tra le attività CONNESSE rientrano anche tutte le attività di servizi offerte ai soci, associati, tesserati e anche a non tesserati, quali:

- l'utilizzo dei campi di gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e degli altri servizi connessi direttamente con la pratica delle discipline sportive riconosciute dal CONI.

Pertanto se si è in presenza di una ATTIVITA' CONNESSA (a cui si può applicare la 398) a cui si abbinì il concetto di attività rivolta a soci, associati, tesserati, partecipanti (art. 148, c. 3, Tuir) si avrà la DECOMMERCIALIZZAZIONE delle attività.

Ricordiamo che occorre sempre tenere in considerazione che lo STATUTO deve essere conforme e registrato e che l'ASD deve aver presentato il modello EAS (ora abrogato).

Tale modello andava presentato entro il 15/12/2009 (poi prorogato al 31/12/2009, con successiva riapertura dei termini al 31/03/2011) ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione. E' stato chiarito che può essere presentato anche successivamente, avvalendosi della cd. REMISSIONE IN BONIS entro il termine della prima dichiarazione utile (con il contestuale pagamento della sanzione in misura minima di € 250,00). In caso di variazioni, deve essere ritrasmesso entro il 31/3 di ogni anno, escluse comunic. AA5 e AA7).





# IL FISCO E LO SPORT (6)

Tornando alla «398», si precisa che la scelta del REGIME AGEVOLATO è di fatto operata mediante il **comportamento concludente**, adottato all'inizio dell'anno o dal giorno di inizio dell'attività (si applica un VINCOLO QUINQUENNALE).

Formalmente l'**OPZIONE deve essere comunicata alla SIAE** competente per territorio (in base al domicilio fiscale dell'associazione), oltreché all'Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione del **quadro VO (iva)** da inviare telematicamente insieme al mod. REDDITI/ENC.

Nel calcolo del plafond della «398» **NON RIENTRANO**:

- Le plusvalenze di cui all'art. 86 TUIR (tra cui le cessioni degli atleti), in quanto assoggettate a tassazione ordinaria;
- Le indennità di preparazione e promozione dell'atleta di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1982, n. 91, non concorrendo alla formazione del reddito degli enti sportivi dilettantistici (art. 3 legge 398/91);
- I proventi rientranti nella previsione dell'art. 25, comma 2, della legge 133/1999;
- I proventi decommercializzati ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR;
- I contributi erogati da enti pubblici ai sensi dell'art. 143, comma 3, lett. B) TUIR (solo per le ASD).

In caso di superamento del limite di 400.000 euro nel corso dell'esercizio (ragg. ad anno), la circolare precisa che dal mese successivo si applica il regime sempl.o ord).





# IL FISCO E LO SPORT (7)

Novità della circolare 18/2018 è anche l'apertura - a seguito di attività di verifica - al **RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI e soprattutto dell'IVA SUGLI ACQUISTI** (già riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea, ma che l'Agenzia Entrate non aveva mai voluto riconoscere), a condizione che l'ASD o SSDrl sia in grado di fornire tutti i documenti utili alla loro corretta determinazione.

La circolare precisa, inoltre, che la **MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE**, in presenza di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, non fa decadere l'ASD/SSDrl dal regime agevolato, ma la carenza rende applicabile la sanzione residuale di € 250,00 (art. 11, Dlgs.n 471/1997), così come per la mancata conservazione e numerazione progressiva delle fatture d'acquisto.



In merito alla **TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI** ricordiamo che l'art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999 stabilisce che tutti i pagamenti e versamenti pari o superiori a 1.000 € devono essere effettuati attraverso conti correnti bancari o postali intestati all'ASD/SSDrl oppure effettuati attraverso altri strumenti di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito, assegni non trasferibili, bollettini ccp, ecc.



# IL FISCO E LO SPORT (8)

Buone notizie anche per quanto attiene ai PROVENTI DI CUI ALL'ART. 25, c. 2, L. 133/1999, che prevede, per ASD e SSDrl in «398», che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per un massimo di due manifestazioni all'anno, e per un importo complessivo non superiore ad € 51.645,69, i proventi realizzati:

- nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- per la raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 143, c. 3, lett. A) del TUIR (solo per ASD).

La norma prevede l'obbligo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di redigere un apposito rendiconto (separato dal rendiconto economico e finanziario), nel quale devono essere riportate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite di ogni manifestazione.

La mancata redazione del rendiconto per ciascuna manifestazione organizzata non comporta la decadenza dall'agevolazione (ma solo la sanzione tributaria residuale).

Per contro, è stato chiarito un concetto che noi avevamo già interpretato in tal senso: i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali godono della agevolazione unicamente ai fini IRES, ma NON ai fini IVA (che dovrà essere incassata e versata in «398»).







# IL FISCO E LO SPORT (9)

Le AGEVOLAZIONI art. 148, c. 3, TUIR (decommercializzazione dei corrispettivi specifici), si applicano, semprechè in presenza di statuto conforme e registrato e del mod. EAS presentato:

- Prestazioni svolte da ASD e SSDrl riconosciute dal CONI;
- Cessione di beni e prestazioni di servizi rese a favore degli iscritti, associati, partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione territoriale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (FSN, DSA, EPS).
- Le attività devono essere svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

In tema di DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO, i paragrafi 7.3 e 7.4 della circolare 18/2018 Agenzia delle Entrate precisano che le clausole previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell'art. 148 TUIR, relative alla disciplina uniforme del rapporto associativo e al principio del voto singolo, non sono applicabili per le società sportive dilettantistiche, per le quali restano applicabili le disposizioni del codice civile relative alle società.



Il principio di DEMOCRATICITA' deve essere rispettato SOLO NEI CONFRONTI DEI SOCI, anche se le agevolazioni si applicano altresì per le prestazioni svolte a favore di tesserati non soci.



# IL FISCO E LO SPORT (10)

La forma di **CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE** è sempre stato un argomento che ha generato contenzioso. Ora la circolare 18/2018 precisa che anche l'adozione di forme di convocazione diverse dalle tradizionali (e-mail) o il mancato inserimento del dettaglio dei soci partecipanti nel verbale assemblea **non costituiscono elementi sufficienti per la decadenza dei benefici fiscali**, essendo necessaria una valutazione complessiva dei comportamenti adottati dalla ASD per consentire la piena e libera partecipazione di tutti i soci alle assemblee.

Vengono, inoltre, indicate le situazioni che invece **denotano la MANCANZA DI DEMOCRATICITA'**:

- Mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle delibere degli organi sociali;
- Presenza di quote associative differenti che attribuiscono ai soci diversi diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di beni e servizi;
- Limitazioni del diritto di voto prevedendo categorie di soci/associati privilegiati.



Per le **società sportive dilettantistiche** è legittimo prevedere differenze di voto in funzione delle quote possedute e pertanto non è più obbligatorio inserire negli statuti le clausole relative alla disciplina uniforme del rapporto associativo.



# IL FISCO E LO SPORT (11)

## PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CUSTODIA DI ANIMALI E ATTREZZATURE SPORTIVE:

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18 del 1/8/2018 precisa che le prestazioni di ricovero dei beni e degli animali rientrano tra le prestazioni connesse alle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 148, comma 3, Tuir, se sono **connaturate ed essenziali all'attività principale** svolta da tali enti.

Perché ciò si verifichi occorre che i beni e gli animali siano identificati come **idonei alla pratica sportiva dilettantistica** in base ai parametri definiti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, che consentano **l'identificazione univoca del bene rientrante tra le attività istituzionali** dell'associazione sportiva dilettantistica o della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro. Per le ASD e SSDrl affiliate ad enti di promozione sportiva, questi ultimi dovranno recepire i parametri stabiliti da Fsn e Dsa.



E' il caso del pensionamento dei cavalli e della gestione dei posti barca già oggetto di sentenze da parte della Cassazione (sentenza 4626 del 25/2/2011), della CTP Varese (109/01/13 del 2/8/2013) e della CTP Lecco (109/01/13 del 15/10/2013) che hanno affrontato la materia.



# IL FISCO E LO SPORT (12)

## CESSIONE DEI DIRITTI DELLE PRESTAZIONI DEGLI ATLETI

Anche su questo argomento la circolare 18/2018 Ade tende a chiarire alcuni dubbi che negli anni avevano portato a gestire in diverso modo i diversi proventi. Nella circolare si dice che «la cessione dei diritti delle prestazioni sportive degli atleti, se non ha fini speculativi, rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 148, comma 3 Tuir (le attività rese verso corrispettivo dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a favore di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, fanno parte di un'unica organizzazione territoriale o nazionale, non si considerano commerciali).

La circolare prevede che la cessione sia relativa ad un soggetto che abbia svolto una effettiva attività sportiva per l'associazione cedente, volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva, e che avvenga tra soggetti (ASD, SSDrl) senza scopo di lucro appartenenti al medesimo organismo nazionale affiliante.

Nel caso in cui il diritto alla prestazione dell'atleta sia stato precedentemente acquistato e o poi rivenduto, senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica, la cessione genererà una plusvalenza tassabile.





# IL FISCO E LO SPORT (13)

## CESSIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

In caso di cessione del TITOLO SPORTIVO da parte di una ASD o SSDrl a favore di altra Asd/Ssdrl senza scopo di lucro, affiliate entrambe alla medesima Fsn/Dsa/Eps, a condizione che l'Asd/Ssdrl cedente continui la propria attività seppure in una categoria inferiore, trova applicazione l'art. 148, comma 3, Tuir, ovvero il provento derivante dalla cessione sarà da considerarsi decommercializzato.

Ai fini IVA, con risposta all'istanza di interpello n. 954-1170/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora il soggetto cedente sia una associazione sportiva dilettantistica, l'operazione rientra tra le attività istituzionali e, come tale, sia esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4, Dpr 633/72.

Ovviamente ricordiamo che il tutto è sempre collegato alla conformità e alla registrazione dello statuto e all'avvenuta presentazione del modello EAS (nella circolare l'Agenzia Entrate ricorda che l'assenza dell'EAS comporta l'assoluta decadenza dai benefici fiscali e che solo dopo la presentazione del modello (anche con l'istituto della remissione in bonis) è possibile usufruire dei benefici fiscali previsti dalla norma.





# IL FISCO E LO SPORT (14)

## L'IMPOSTA DI BOLLO SPARISCE ANCHE PER ASD e SSDrl

L'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per i documenti richiesti dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione sportiva (art. 27 bis - tabella all. B, Dpr 642/1972) si applica anche alle Discipline sportive associate.

L'Agenzia nella circolare precisa anche che sono esenti dall'imposta di bollo tutti i documenti richiesti dai soggetti sopra indicati, comprese le ricevute rilasciate da tesserati e Asd/Ssdrl per compensi o contributi ricevuti dagli organismi affiliati.

Da ultimo, il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al Dpr 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle «associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni» l'esenzione da bollo fino ad ora applicabile solo alle Fsn/Dsa/Eps.



Dal 1/1/2019, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e società sportive dilettantistiche sono esenti da bollo.



# IL FISCO E LO SPORT (15)

Le associazioni che hanno optato per il regime legge 16/12/1991 n. 398 ai fini della determinazione del reddito forfetario, devono compilare, oltre al frontespizio del Modello REDDITI/Enc (Enti non commerciali), il **quadro RG**, mentre le srl sportive in «398» devono compilare l'apposita sezione del quadro RF del modello REDDITI/SC (società di capitali).

La dichiarazione dei redditi deve essere **trasmessa per via telematica** direttamente dalla società/associazione ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (commercialisti, ecc.).

La trasmissione deve avvenire **entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta** (per cui 31/05/2023 per le associazioni con esercizio 1/7/2021-30/6/2022). L'obbligo dichiarativo per le associazioni TITOLARI DI PARTITA IVA si ha **anche se non ci sono entrate di natura commerciale**, in quanto il regime «398» è considerato a tutti gli effetti un REGIME CONTABILE.

Anche per l'**IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)** si ha un obbligo generalizzato (a prescindere dal pagamento di tributi) di presentazione del modello.

Le scadenze delle imposte sono fissate al termine del 6° Mese (30/6/2023 per le asd 1/1-31/12, ed entro il 31/7/2023 con semplice maggiorazione 0.40% (per il mese di ritardo).





# IL FISCO E LO SPORT (16)

Un adempimento importante a breve per le società ed associazioni sportive dilettantistiche è rappresentato dalle **CERTIFICAZIONI UNICHE (CU)** che non riguardano solo i lavori dipendenti e assimilati (ex.Cud), ma anche per i compensi di lavoro autonomo professionale, di lavoro autonomo occasionale, per tutti gli altri compensi soggetti a ritenuta (provvigioni, ecc.), nonché per i **COMPENSI, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa (ART. 67, COMMA 1, lett. M) Tuir** corrisposti agli sportivi dilettanti (e per mansioni amministrativo-gestionali) o per cori, bande e filodrammatiche (direttori artistici e collaboratori tecnici).

La CU dovrà essere predisposta su modelli ministeriali ed **inviata per via telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro il termine del 31 marzo 2025** (per le CU anno 2024). Una copia cartacea dovrà essere consegnata o spedita al percipiente nello stesso termine. Le CU che non rientrano nella dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il 31/10.



L'invio telematico della certificazione unica non sostituisce l'obbligo di presentazione del modello 770 dei sostituti d'imposta, quando siano state versate ritenute o altri versamenti da documentare con il mod. 770. Sia la certificazione unica che il modello 770 possono riguardare anche le associazioni che hanno solo il codice fiscale.





## LA RIFORMA FISCALE DELLO SPORT

## LA DE-COMMERCIALIZLAZIONE



# LA DECOMMERCIALIZZAZIONE E LE NOVITA' IN TEMA DI IVA (1)

I corrispettivi specifici pagati da associati e tesserati, nell'ambito dell'art. 148, comma 8, TUIR, non vengono considerati prestazioni e sono fuori campo iva (art 4, comma 4, Dpr 633/72 - legge IVA).

L'articolo 90, legge 289/2002: «le disposizioni della legge 16/12/1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro» ci conferma che tali disposizioni si applicano sia per le Asd che per le Ssd.

Dal 1° gennaio 2025 (per effetto della proroga disposta dal Milleproroghe L. 18/24 - GU del 29/2/2024) per risolvere la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione Europea, vengono modificati sia l'art. 4 della legge Iva sia l'articolo 10 del DPR 633/72, in quanto gli stessi violano la normativa comunitaria, in quanto le prestazioni di servizi sono soggette ad Iva, salva la possibilità per gli Stati membri di considerarle esenti.





# LA DECOMMERCIALIZZAZIONE E LE NOVITA' IN TEMA DI IVA (1)

I corrispettivi specifici pagati da associati e tesserati, nell'ambito dell'art. 148, comma 8, TUIR, non vengono considerati prestazioni e sono fuori campo iva (art 4, comma 4, Dpr 633/72 - legge IVA).

L'articolo 90, legge 289/2002: «le disposizioni della legge 16/12/1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro» ci conferma che tali disposizioni si applicano sia per le Asd che per le Ssd.

Dal 1° gennaio 2025 (per effetto della proroga disposta dal Milleproroghe L. 18/24 - GU del 29/2/2024) per risolvere la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione Europea, vengono modificati sia l'art. 4 della legge Iva sia l'articolo 10 del DPR 633/72, in quanto gli stessi violano la normativa comunitaria, in quanto le prestazioni di servizi sono soggette ad Iva, salva la possibilità per gli Stati membri di considerarle esenti.





# LA DECOMMERCIALIZZAZIONE E LE NOVITA' IN TEMA DI IVA (3)

L'emendamento 3012 (Grimaldi) prevede l'esenzione Iva per enti del Terzo settore fino al 1° gennaio 2026; altri emendamenti sono indirizzati, invece, ad una proroga più lunga ... fino al 1° gennaio 2027.

Il «Forum del Terzo Settore» ha lanciato una campagna intitolata «E' valore sociale, non vendita. No alla partita Iva per le attività associative del Terzo settore (e dello SPORT). Un appello che vuole «evitare che le nuove disposizioni compromettano i servizi fondamentali per le comunità, chiedendo che le attività associative senza un chiaro scambio economico tra costi e contributi restino escluse dall'Iva».

«Riteniamo incomprensibile che si obblighino le realtà di terzo settore a farsi carico di costi e oneri burocratici per l'apertura della partita Iva, pur rimanendo esenti dal pagamento dell'imposta: molti servizi alle persone sui territori rischiano di diminuire o addirittura scomparire a causa del nuovo regime fiscale, che entrerà in vigore da gennaio 2025.

Il Ministro Abodi ha dichiarato di essere al lavoro sul tema, visto «il grido di dolore che si è sollevato dal settore. Il ViceMinistro dell'Economia Leo ha confermato l'impegno del governo alla proroga.





**Si ringrazia per l'attenzione.**  
**Appuntamento per i prossimi convegni.**

**Vi invitiamo a volerci seguire su FISCONOPROFIT con le circolari e gli approfondimenti che oltre a seguire i nostri commenti sulla normativa in costante evoluzione, vi permettono sempre di sapere le date definitive ed i programmi dei nostri convegni.**

**Rag. Pietro Canta**  
**Rag. Cristina Volpi**

**Studio principale: via Don Abbo 12/38 - 18100 Imperia**  
**Studio second.: via Tonale 32 - Lingotto - 10127 Torino**  
**Recap./domicil.: c. Andrea Podestà 12 - 16128 Genova**

**[info@studiocanta.it](mailto:info@studiocanta.it)**

**Tel. 0183.76.82.52 - 76.72.06**

**[info@fisconoprofit.it](mailto:info@fisconoprofit.it)**

**Progetto Fisconoprofit 2024/5**  
**Liguria - Piemonte - V. d'Aosta**  
**Prov. di Lucca, Massa C., Parma**